

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 979

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo

(BONIVER)

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(RONCHEY)

e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e gli affari regionali

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1993

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante
legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamen-
to e la qualificazione dell'offerta turistica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	12
Capo I - Regolazione delle attività di governo del turismo	»	12
Capo II - Imprese e attività turistica	»	16
Capo III - Intervento finanziario dello Stato. Sviluppo e difesa dell'economia e della professionalità nel turismo	»	25
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali	»	34

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quinquennio 1988-1992, nonostante gli avvenimenti internazionali ed interni che hanno frenato i consumi turistici - basti ricordare l'invasione del Kuwait e la reazione delle Nazioni Unite, la guerra in Jugoslavia e, per il nostro Paese, le alge nell'Alto Adriatico o l'esodo degli Albanesi - il turismo internazionale non ha mostrato di deflettere dal trend tendenzialmente positivo che si prevede debba continuare almeno per tutti gli anni novanta.

1. *L'effettivo andamento del turismo italiano*

In questo contesto, il turismo interno italiano ha avuto la capacità di superare il momento di crisi del 1989 (l'anno delle alge nell'Adriatico), con un aumento nelle presenze del 2,4 per cento nel 1990 e del 3,8 per cento nel 1991, così ritornando, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), al terzo posto nel mondo (dopo gli USA e la Francia) per numero di presenze ed al secondo posto (dopo gli USA ed alla pari con la Francia) per l'ammontare degli introiti valutari.

Per quanto riguarda l'anno 1992, secondo le stime elaborate dal Ministero, nel periodo gennaio-giugno i turisti sono aumentati del 4 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 1991, nella grande prevalenza nel comparto delle strutture ricettive alberghiere e in misura minore nel comparto extra-alberghiero.

Nel mese di luglio però l'andamento del turismo è risultato meno favorevole, con una leggera diminuzione attribuita prevalentemente al comparto extra-alberghiero: complessivamente le presenze diminuiscono di oltre il 4 per cento.

Per il mese di agosto, i dati indicano una flessione pressochè generalizzata delle presenze del 6 per cento rispetto al 1991 (secondo l'ISTAT il 9 per cento nella sola settimana di ferragosto).

In settembre si conferma la disaffezione degli italiani, solo parzialmente compensata da un recupero degli stranieri, dovuto anche al buon andamento meteorologico: la flessione complessiva delle presenze sembra attestarsi, sulla base dei primi dati disponibili, peraltro molto incompleti e parziali, intorno al 4-5 per cento.

Le riferite informazioni sui flussi turistici sono confermate dai dati, forniti dall'ACI, sugli ingressi automobilistici ai cinque principali valichi di frontiera, che, dopo un incremento complessivo nei primi mesi dell'anno, appaiono in notevole flessione nel mese di agosto e solo in lieve recupero nel mese di settembre.

La tendenza negativa si conferma e si aggrava nel mese di ottobre ove, secondo la consueta indagine campionaria ISTAT, le presenze alberghiere diminuiscono di oltre il 20 per cento, in modo più accentuato per i turisti stranieri.

In sintesi, il turismo italiano, dopo un discreto avvio nel primo semestre dell'anno, risulta caratterizzato da una certa flessione rilevabile nei due mesi centrali di luglio e agosto, i mesi tradizionalmente forti del nostro turismo; tale congiuntura negativa è proseguita nel mese di settembre e si è accentuata nel mese di ottobre smentendo le aspettative positive derivanti dal più favorevole rapporto di cambio.

In tale contesto, continua ad aumentare, sia pure con una decontrazione dovuta anche alla svalutazione della lira, il movimento in uscita degli italiani, favorito non solo dal fattore moda ma anche e soprattutto dalla diminuzione della competitività del

nostro Paese sia con riferimento ai prezzi che alla qualità dell'offerta.

La causa principale del negativo andamento dell'annata turistica è da individuarsi nella generalizzata recessione economica in Italia ed all'estero. I dati che forniscono le compagnie multinazionali confermano chiaramente una crisi generalizzata del turismo europeo che riguarda sia il numero dei turisti che la spesa media *pro capite*.

Un'altra causa risiede certamente negli elevati livelli dei prezzi dell'offerta turistica italiana, sia nel settore alberghiero che in quello della ristorazione e in quelli collegati. Va comunque sottolineato come un non soddisfacente rapporto prezzo-prestazioni sia una caratteristica generale di larga parte delle attività terziarie in Italia le quali, sovente, non sono state costrette ad un confronto diretto con la concorrenza internazionale.

Infine non vi sono dubbi sul peso negativo dell'offuscata immagine dell'Italia in campo internazionale: offuscamento determinato da gravi motivazioni reali (economia, criminalità, disordine), pur spesso amplificate dagli organi di informazione.

2. *L'intervento pubblico nel settore del turismo*

Va dato atto al Parlamento di essere ripetutamente intervenuto sul turismo, su proposta del Ministero:

nel 1988 il decreto-legge n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 ha consentito l'ammmodernamento di oltre duecento strutture turistico-ricettive in tutto il territorio nazionale;

nel 1989 la legge n. 424 è stata la base del recupero del turismo adriatico dopo la vicenda delle alghe;

nel 1990 la legge n. 292 ha posto in essere una incisiva riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

nel 1991 la legge n. 284 ha liberalizzato i prezzi turistici allineandoci alla situazione europea ed ha disposto interventi sulle strutture turistiche liguri e toscane.

Non si può non ammettere che molta parte di questa legislazione sia stata caratterizzata da interventi volti a far fronte ad eccezionali evenienze che di volta in volta hanno interessato il settore.

Occorre però riconoscere che tali interventi legislativi hanno avuto un'attuazione rapida e mirata dando, nei limiti che erano loro propri, i risultati attesi.

In particolare, per quanto riguarda la legge n. 292 del 1991, di riforma dell'ENIT, se è vero che essa non ha ancora prodotto appieno i risultati sperati, occorre però riconoscere che ha già realizzato alcuni importanti effetti: per tutti basta citare la drastica riduzione del personale italiano nelle sedi estere dell'ENIT, sostituito nei livelli inferiori da personale locale, che comporterà a regime un risparmio di 8 miliardi l'anno che potranno essere destinati all'attività di promozione.

Infine un cenno sulla legge 25 agosto 1991, n. 284, che ha liberalizzato i prezzi turistici.

Tale legge non è certamente causa degli elevati livelli di prezzo, soprattutto in rapporto alla qualità del servizio offerto, che caratterizzano l'offerta turistica italiana.

Tali livelli erano elevati anche in regime di prezzi amministrati e sono determinati da cause più generali.

Si deve invece ritenere che tale normativa, analoga del resto a quella presente in quasi tutti i Paesi europei, accentui le condizioni di libera concorrenza, determinando nel medio periodo un migliore rapporto prezzo-qualità.

Pur tuttavia, ad evitare abusi nell'attuale delicato momento economico, il Ministero del turismo e il CIP hanno concordato uno stretto controllo dei prezzi alberghieri nell'ambito dell'Osservatorio di recente istituito.

3. *Il «tavolo» interministeriale per il turismo*

Come è noto, il turismo è certamente influenzato anche da problematiche «esterne» al settore, trasporti, ambiente, beni culturali, ordine pubblico, normative fisca-

li, eccetera, oltre che da problematiche «interne» di pertinenza del Ministero del turismo.

Non v'è dubbio che per un'azione efficace occorre una valutazione progettuale interministeriale.

Sulla base di questa ed altre constatazioni è stato richiesto, come è noto, al Presidente del Consiglio un «Tavolo» permanente dei ministri interessati per il problema del turismo che solo può consentire di affrontare i problemi che presentano molteplici aspetti e molteplici sfaccettature: i settori dell'Amministrazione interessati sono quelle del tesoro, delle finanze, del bilancio, del mezzogiorno, dei beni culturali, dell'ambiente e della marina mercantile.

4. *La legge quadro per il turismo*

Il presente disegno di legge di modifica e di integrazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» - predisposto anche in relazione alle indicazioni formulate in sede di programma di governo - è originato dall'esigenza di assicurare l'efficace espletamento della funzione di indirizzo e di coordinamento del settore, di aggiornare il quadro normativo concernente le attività economico-sociali del turismo, di prevedere un intervento finanziario pubblico a regime, a sostegno della complessiva offerta turistica e di adeguare ed armonizzare la legislazione nazionale e regionale alle direttive della CEE in materia di turismo.

Si tratta del provvedimento più importante che consentirà di creare le condizioni normative e finanziarie per un equilibrato sviluppo del turismo italiano nei prossimi anni.

Il Parlamento ha già dimostrato la sua sensibilità in materia approvando, al termine della passata legislatura, al Senato, il testo di legge (atto Senato n. 2911 e altri, in un testo unificato, poi atto Camera n. 6338) sulla base del quale e senza modifiche che ne stravolgano il senso, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Si auspica che, su tale solida base, si possa arrivare ad una rapida e definitiva approvazione.

La nuova legge-quadro per il turismo intende regolamentare, sulla base delle ripetute pronunce della Corte costituzionale, il rapporto fra Stato e regioni; definire le varie categorie delle imprese turistiche; rendere organico l'intervento finanziario pubblico, principalmente sotto il segno di un credito agevolato a progetti di investimento immediatamente eseguiti sia nell'articolazione regionale che in quella interregionale e nazionale.

Inoltre la nuova legge-quadro crea le condizioni per intervenire sulle emergenze che danneggiano l'economia turistica, pur non avendo il carattere di calamità naturale, come si è ripetutamente verificato negli ultimi anni anche attraverso efficaci interventi diretti del Ministero; per effettuare una seria qualificazione post-diploma e post-laurea della professionalità turistica; per aiutare i piccoli comuni a valorizzare turisticamente i beni culturali ed ambientali presenti nel loro territorio.

Il presente testo legislativo, quindi, si basa largamente su quello già approvato dal Senato a fine legislatura, pur tenendo conto dei necessari aggiornamenti, delle indicazioni delle regioni e di alcune accentuazioni che riguardano particolarmente il turismo giovanile e lo sviluppo delle piccole isole.

Lo schema del disegno di legge presenta un notevole grado di organicità perchè va «letto» in uno con la vigente legge quadro (la legge n. 217 del 1983), che in gran parte rimane valida e in vigore e costituisce, quindi, un insieme fortemente omogeneo.

Lo schema infatti non solo si riferisce a quei punti di maggiore evidenza e rilievo che l'esperienza applicativa ha suggerito ed imposto di disciplinare, dalla funzione di indirizzo e coordinamento alla definizione dell'impresa turistica e delle associazioni senza scopo di lucro, dalle agenzie di viaggio alla modifica del sistema di finanziamento pubblico, ma individua anche nuove forme di intervento e sostegno a favore del settore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come già la legge del 1983, il presente provvedimento costituisce una tappa fondamentale nel processo di evoluzione dell'attenzione pubblica al settore, ormai chiaramente in corso.

Nel seguito si illustrano gli articoli del provvedimento di legge.

L'articolo 1 riguarda la funzione di indirizzo e coordinamento per il cui esercizio, nel rispetto del dettato costituzionale e degli orientamenti forniti dalla Corte costituzionale, si individuano oltre che le procedure, anche i singoli temi sui quali in concreto la funzione può essere esercitata: classificazione delle imprese turistiche, disciplina delle imprese e delle professioni turistiche, coordinamento dell'attività di valorizzazione e promozione all'estero da parte delle regioni e degli enti preposti, incentivazione del turismo giovanile e della terza età. Particolare attenzione è rivolta all'armonizzazione della legislazione nazionale e regionale alle direttive comunitarie.

L'articolo 2 istituisce il Comitato tecnico nazionale per il turismo: un organismo di ampia rappresentanza di forze politiche, economiche e sociali, che formula pareri e proposte in materia di turismo. Esso appare indispensabile per una organica e completa visione dei molteplici problemi che riguardano lo sviluppo turistico.

L'articolo 3 detta le linee generali alle quali le regioni devono conformarsi nello svolgimento delle attività promozionali della domanda e delle risorse turistiche regionali e locali, provvedendovi o direttamente o mediante una o più aziende di promozione turistica. In questa seconda ipotesi, gli ambiti di competenza di detti organismi sono individuati per ampie aggregazioni territoriali tali da garantire un'adeguata funzionalità, un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di promozione turistica. Nella composizione degli organi devono essere rappresentati gli imprenditori privati attraverso le proprie organizzazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. Le leggi regionali definiscono anche modalità e criteri per la istituzione e

gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica.

L'articolo 4 sancisce le modalità attraverso cui vengono effettuate le rilevazioni statistiche inerenti la materia del turismo e dell'industria alberghiera; e l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni di interesse pubblico, da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un ufficio regionale di statistica nonchè Osservatori in materia di turismo e industria alberghiera. L'articolo definisce poi le funzioni dell'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo ed individua le sanzioni per i soggetti che non forniscono agli uffici di statistica i dati e le notizie richiesti; infine si incardina nel Ministero del turismo e dello spettacolo il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT).

L'articolo 5 intende dare soluzione ad un problema evidenziatosi fin dal primo periodo di applicazione della legge quadro n. 217 del 1983, quello, cioè, della esatta individuazione dell'impresa turistica, che non poteva più essere limitata al solo aspetto ricettivo. L'articolo stabilisce quindi quali sono le imprese turistiche e prevede inoltre un meccanismo di tipo amministrativo, attraverso il quale possano essere riconosciute ulteriori categorie di imprese turistiche.

L'articolo 6 affronta un problema centrale per la tutela dei turisti: la garanzia di professionalità nell'accesso all'esercizio dell'attività di agente di viaggio.

L'articolo 7 intende risolvere il delicato problema della tutela del turista che si avvale delle agenzie di viaggio, in attuazione della direttiva 90/314/CEE. A tal fine la norma individua i dati che i programmi di viaggio obbligatoriamente debbono contenere ai fini della loro pubblicazione, stabilendo sanzioni amministrative per le violazioni dell'obbligo. Eventuali variazioni di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programma dovranno essere tempestivamente comunicate all'utente, cui sono garantiti i diritti di recesso e di riduzione del prezzo già convenuto.

Per le agenzie di viaggio è previsto l'obbligo di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile, secondo uno schema tipo definito fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, nell'osservanza della normativa comunitaria e della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV).

Il medesimo articolo prevede poi che le compagnie di assicurazione siano tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo elementi di conoscenza sull'elenco delle agenzie di viaggio assicurate, sui contratti stipulati e sui relativi eventuali risarcimenti: ciò al fine di realizzare un quadro conoscitivo, utile per l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie medesime.

L'articolo 8 pone elementi di chiarificazione in ordine ad una materia quanto mai controversa e sulla quale vi sono state notevoli frizioni fra il mondo delle imprese e quello delle associazioni senza scopo di lucro.

L'articolo stabilisce che le associazioni previste dall'articolo 10 della legge quadro n. 217 del 1983 debbono essere autorizzate - per esercitare le attività turistiche - dal Ministero del turismo e dello spettacolo, se di livello nazionale o interregionale, e dalla Regione, se di livello regionale.

Lo stesso articolo prevede poi l'istituzione di un apposito albo nazionale presso il Ministero, e stabilisce le modalità ed i criteri per l'iscrizione.

Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero, ai fini della verifica del permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. La disciplina delle associazioni di livello regionale è demandata alla legge regionale.

L'articolo 9 individua le modalità di accesso alla professione di guida turistica, l'istituzione di elenchi regionali e di un elenco nazionale, nonchè naturalmente

l'adeguamento alla normativa comunitaria del settore. Le guide turistiche vengono ripartite in due categorie denominate «guida turistica nazionale» e «guida turistica specializzata» e vengono individuati i criteri attraverso cui le regioni accertano il possesso di uno o di ambedue le qualifiche da parte degli operatori del settore.

L'articolo 10 rimodula il sistema di intervento finanziario dello Stato disegnato dagli articoli 13, 14 e 15 della legge quadro n. 217 del 1983.

L'articolo prevede l'istituzione di un Fondo di sviluppo turistico presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Detto Fondo è costituito, oltre che dalle disponibilità all'uopo destinate dalla legge finanziaria, anche da somme residue di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dal fondo di garanzia di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326 (che viene soppresso).

Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili aventi valenza nazionale, interregionale e regionale nonchè per la qualificazione della professionalità sul turismo e per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale ed ambientale.

Il Ministro individua priorità, criteri, parametri e termini per le domande di finanziamento dei progetti, i quali sono approvati dallo stesso Ministro sentita una Commissione tecnica, costituita ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 465 del 1988.

La vigilanza sugli interventi compete al Ministero, anche attraverso apposite Commissioni per il collaudo delle opere finanziate.

L'articolo 11 prevede un fondo utilizzabile dal Ministro per situazioni di emergenza turistica che si dovessero verificare in talune zone del Paese e le modalità di ripartizione delle risorse.

Prevede inoltre l'istituzione, nell'ambito del Ministero del turismo e dello spettacolo, dell'Ufficio di assistenza turistica, come unità operativa capace di intervenire in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situazioni di emergenza particolari in maniera rapida ed efficace.

L'articolo 12 disciplina le modalità di utilizzo della quota del Fondo per lo sviluppo turistico relativa a progetti a carattere regionale.

L'articolo 13 disciplina le modalità di utilizzo della quota del Fondo per lo sviluppo turistico relativa a progetti a carattere nazionale o interregionale.

L'articolo 14 disciplina i contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore turistico sia a livello nazionale che regionale.

L'articolo 15 prevede la possibilità di crediti agevolati alle imprese turistiche da parte del Mediocredito centrale, per la

diffusione all'estero, nonché la loro ammissione alla garanzia della SACE.

L'articolo 16 prevede il finanziamento, a valere sul Fondo per lo sviluppo turistico, a favore di enti, associazioni a consorzi senza scopo di lucro per progetti di qualificazione professionale degli operatori turistici, nonché le modalità di accesso a detti finanziamenti.

L'articolo 17 disciplina le modalità di utilizzo della quota del Fondo per lo sviluppo turistico relativa a progetti volti alla valorizzazione di beni di pregio culturale ed ambientale.

Gli articoli 18, 19 e 20 contengono disposizioni transitorie e finali nonché le norme di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge apporta significative modificazioni ed integrazioni alla legge quadro per il turismo del 1993, per favorire lo sviluppo delle attività turistiche in un momento di particolare crisi del settore.

In questo senso, esso costituisce preciso adempimento degli impegni assunti nel programma di Governo.

Nel suo impianto di base, esso ricalca il testo del disegno di legge concernente: «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217», così come approvato - in un testo unificato - nella passata legislatura (atti Senato n. 1278, 2186, 2656 e 2911, poi atto Camera n. 6338). In ordine alle singole disposizioni, si precisa quanto segue:

a) *Comitato tecnico nazionale per il turismo* (articolo 2)

Il funzionamento del Comitato non comporta l'insorgere di nuove ragioni di spesa in quanto:

- non è previsto alcun compenso per i componenti;
- la rappresentanza regionale rientra nelle ordinarie attività istituzionali delle regioni;
- la partecipazione degli esperti è a carico degli organismi rappresentati.

b) *Attività di promozione turistica regionale* (articolo 3)

Le modifiche rispetto alla legge n. 217 del 1983 sono dirette ad assicurare una più incisiva razionalizzazione del settore, dalla quale deriveranno, in prospettiva, economie di spesa rispetto alla situazione attuale.

c) *Raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati da parte dell'Ufficio di statistica del Ministero* (articolo 4, comma 4)

Le funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati da svolgere da parte dell'Ufficio di statistica del Ministero (articolo 4, comma 4) non comportano l'insorgere di nuove o maggiori spese, in quanto le stesse costituiscono una mera specificazione delle funzioni istituzionali dell'Ufficio stesso.

d) *Organizzazione e gestione del Centro nazionale di informazioni per il Turismo - CNIT* (articolo 4, commi 5 e 6)

Le spese relative alla organizzazione e gestione, nell'ambito del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Centro nazionale di informazioni per il turismo - CNIT (articolo 4, commi 5 e 6) non comportano oneri aggiuntivi in quanto gravano sulle risorse FIO 1989, assegnate al Ministero del turismo con delibera CIPE 19 dicembre 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990).

e) *Istituzione e gestione dell'albo delle associazioni senza scopo di lucro* (articolo 8, capoverso 3)

L'istituzione e la gestione dell'albo delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 8, capoverso 3) non comporta oneri aggiuntivi in quanto dette spese sono esplicitamente previste a carico degli associati e la relativa funzione non richiede l'esigenza di un'apposita struttura, ma viene attuata nell'ambito degli ordinari compiti degli uffici della competente Direzione generale.

f) *Istituzione e funzionamento della Commissione tecnica* (articolo 13, comma 3)

Per i componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 3, non è previsto alcun compenso.

g) *Spese relative all'istituzione e dotazione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico* (articolo 10) e *agli interventi previsti* (articoli 12, 14, 15, 16 e 17)

L'intervento dello Stato, finalizzato allo sviluppo del settore turistico, avverrà attraverso il Fondo di cui all'articolo 10, la cui dotazione è costituita dalle seguenti voci:

- 1) previsioni della legge finanziaria 1993 quanto a lire 165 miliardi sui 180 stanziati nel triennio (articolo 10, capoverso 3);
- 2) recupero delle disponibilità del fondo centrale di garanzia di cui alla legge n. 326 del 1968, che viene soppresso (articolo 10, capoverso 4);
- 3) recupero delle disponibilità di cui al decreto-legge n. 465 del 1988 (articolo 10, capoverso 5).

h) *Interventi sulle emergenze turistiche* (articolo 11, comma 1) e *Ufficio di assistenza turistica* (articolo 11, comma 4)

Le spese previste per gli interventi in situazioni di emergenza turistica (articolo 11, comma 1) e per l'istituzione ed il funzionamento

dell'ufficio di assistenza turistica (articolo 11, comma 4), quantificate in lire 15 miliardi, nel triennio, rientrano nello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 1993.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento iscritto nel fondo speciale di conto capitale della legge finanziaria 1993 (cap. 9001) relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DI GOVERNO DEL TURISMO****Art. 1.***(Finalità della legge)*

1. La presente legge definisce, ad integrazione e modificazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera per favorire l'armonizzazione della legislazione regionale, nonchè l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera sono esercitate dal Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) armonizzazione delle legislazioni regionali con criteri uniformi in tema di struttura periferica del turismo, di imprese e professioni turistiche, di classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, per la salvaguardia della parità di condizione dei cittadini, sia come operatori turistici che quali utenti di servizi turistici, in Italia e all'estero;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero;

d) coordinamento, nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990,

n. 142, delle attività delle regioni e degli enti locali per la valorizzazione e promozione del turismo a vari livelli territoriali;

e) criteri e direttive per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo giovanile e della terza età.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro degli indirizzi di politica economica nel settore turistico definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), formula proposte al CIPE medesimo, che le adotta con propria delibera, volte alla cura e al perseguimento degli interessi del turismo nell'ambito della programmazione nazionale.

Art. 2.

(Comitato tecnico nazionale per il turismo)

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Comitato tecnico nazionale per il turismo)* - 1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, il Comitato tecnico nazionale per il turismo. Il Comitato dura in carica tre anni ed esprime pareri o proposte circa la definizione dei criteri generali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività turistiche, per la determinazione delle risorse aggiuntive dello Stato, da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché circa gli indirizzi e gli orientamenti da proporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. Il Comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome;

b) da sedici esperti, di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo, uno dalle associazioni nazionali più rappresentative del volontariato e tre prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra i rappresentanti di organizzazioni e di enti nazionali e regionali pubblici e privati, operanti nel settore del turismo, e fra docenti universitari studiosi delle discipline giuridiche ed economiche afferenti il turismo.

3. Gli oneri di partecipazione sono a carico degli enti rappresentati e la Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport assicura le strutture e le spese di funzionamento nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

4. Il Comitato è integrato, di volta in volta, da rappresentanti dei vari Ministeri interessati alla trattazione di particolari argomenti all'ordine del giorno.

5. Il Comitato inoltre propone, in relazione alle esigenze di settore, l'indizione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a cadenza triennale».

Art. 3.

(Attività di promozione turistica regionale - Servizio di promozione ed accoglienza)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni individuano nella materia del turismo e dell'industria alberghiera le funzioni regionali che attongono ad esigenze di carattere unitario, nonchè gli interessi e le funzioni comunali e provinciali.

2. Per lo svolgimento delle attività promozionali della domanda e delle risorse turistiche regionali e locali, relative agli interessi di carattere unitario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente o mediante uno o più organismi, denominati aziende di pro-

mozione turistica, operanti sull'intero territorio regionale o in ambiti territoriali definiti con legge regionale di ampiezza tale da garantire una adeguata funzionalità, economicità ed efficienza, nonché un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di gestione turistica.

3. Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la costituzione degli organismi suddetti. Nella composizione degli organi deve essere comunque rispettato il principio secondo il quale devono essere rappresentati gli imprenditori privati attraverso le proprie organizzazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

4. Per lo svolgimento delle attività di informazione e di accoglienza turistica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire nei rispettivi territori appositi servizi, denominati uffici di informazione ed accoglienza turistica. Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la istituzione e gestione di detti servizi.

Art. 4.

(Ufficio di statistica)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sentite le regioni e le altre amministrazioni facenti parte del sistema statistico nazionale, provvede ad inserire le rilevazioni di interesse pubblico nel programma statistico nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il sistema statistico nazionale per le statistiche relative alla materia del turismo e industria alberghiera, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche relative al movimento dei clienti registrato nelle strutture ricettive, all'attrezzatura ed ai servizi delle imprese turistiche, ai prezzi dei servizi resi da tali imprese turistiche, ai prezzi dei servizi resi da tali imprese, nonché alle altre attività di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217. A tal fine l'ufficio regionale di statistica cura la

raccolta, il controllo e la trasmissione dei dati all'ISTAT ed alle amministrazioni facenti parte del sistema statistico nazionale.

3. Ogni regione può istituire Osservatori in materia di turismo e industria alberghiera che operano in collegamento con gli uffici regionali di statistica e forniscono analisi e valutazioni a supporto dell'azione di governo regionale nella materia stessa, anche con proprie autonome rilevazioni.

4. L'ufficio di statistica del Ministero del turismo e dello spettacolo, costituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ha funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, svolte ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo.

5. Il Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, provvede alla diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività ed al movimento turistico che dovranno essergli trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive da emanarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

6. Il CNIT è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo; la gestione di esso è affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza.

CAPO II

IMPRESE E ATTIVITÀ TURISTICA

Art. 5.

(Imprese turistiche)

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e

della commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, od i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro di cui legge 11 giugno 1971, n. 426, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e dei annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti ed attrezzature per la cura ed il benessere psico-fisico delle persone eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di case ed appartamenti per vacanze;

c) le agenzie di viaggio e turismo;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) le imprese di esercizio e gestione di porti, approdi turistici, punti di ormeggio, servizi turistici complementari e attività collegate alla sosta ed all'assistenza delle unità da diporto;

f) le imprese armatrici esercenti l'attività di crociere turistiche e di noleggio e locazione di unità da diporto all'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

g) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero;

h) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune.

3. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari sulla quale

insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago o ad attività sportive amatoriali o ad una libera combinazione di questi elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere *in loco*. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico, il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore ad ottanta giorni.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri atti ad individuare altre categorie di imprese turistiche e a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano che non sussistano incompatibilità fra la disciplina comunitaria in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la normativa regionale in materia di imprese e professioni turistiche; nel caso di incompatibilità adottano norme volte all'adeguamento della normativa regionale alla disciplina comunitaria. Le norme di adeguamento devono essere adottate non oltre centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cittadini comunitari abilitati all'esercizio di tali attività o professioni.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che ne

sussistano i requisiti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professioni del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano uno o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

Art. 7.

*(Pubblicità di programmi di viaggio.
Assicurazione obbligatoria)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)*. - 1. I

programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere, fra l'altro, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione: in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori; per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria e le caratteristiche principali di conforto, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinunzia del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 6;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione del consumatore-turista in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste o suggerite, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e

passaporti, necessarie al consumatore-turista per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. Le informazioni contenute nel programma vincolano l'organizzatore ed il venditore e costituiscono parte integrante del contratto, salvo che prima della conclusione del contratto sia comunicata, con mezzi idonei, al consumatore turista ogni modifica delle suddette informazioni.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 314/90/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, l'organizzatore e il venditore del viaggio deve fornire in tempo utile, prima dell'inizio del viaggio, le informazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 della suddetta direttiva.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 314/90/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, si applicano inoltre al contratto di viaggio le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7, nonché l'articolo 6 della suddetta direttiva.

5. A chiunque diffonda e comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni, irrogata dal presidente della giunta della regione in cui ha sede il trasgressore.

6. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla direttiva 314/1990/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso» e dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

7. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3, ovvero di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, l'autorizzazione regionale all'eserci-

zio delle attività per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, di cui all'articolo 8, può essere sospesa per un periodo non superiore a sessanta giorni. In caso di ulteriori violazioni, l'autorizzazione regionale o l'iscrizione all'albo possono essere revocate.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio o dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, approva con proprio decreto lo schema tipo di polizza assicurativa prevista dal comma 6, nonchè i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al consumatore-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

9. Le imprese di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo assicurate, nonchè elementi sui contratti stipulati con le medesime e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate».

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche, esclusivamente per i soggetti ad esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Presso la Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro, autorizzate ai sensi del comma 2 ad esercitare attività turistiche. Le spese di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare della tassa d'iscrizione all'albo e le modalità di versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle relative somme, da riassegnare successivamente con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine o forma di lucro anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni o nella maggioranza di esse;

c) prestazioni di equivalenti livelli di organizzazione tecnica e di professionalità, nonchè assunzione della stessa tipologia di obblighi contrattuali ed assicurativi imposti da disposizioni normative ed amministrative alle agenzie di viaggi e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonchè della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio e turismo o altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi par-

rocchiali o comunque di confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Colui che pone a disposizione il mezzo con cui tali gite vengono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

Art. 9.

(Guide turistiche)

1. Le guide turistiche sono ripartite in due categorie:

a) guida turistica nazionale, abilitata a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, salvo che nei luoghi espressamente riservati alle guide specializzate;

b) guida turistica specializzata, abilitata a svolgere attività in musei e monumenti storici.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono stabiliti i criteri cui le regioni dovranno attenersi per l'accertamento della qualifica professionale della guida turistica nazionale e della guida turistica specializzata. Con la stessa procedura vengono stabiliti i criteri per la individuazione dei siti di particolare interesse storico ed artistico riservati alla competenza delle guide turistiche specializzate.

3. L'esercizio in Italia della professione di guida turistica, come definita dall'articolo 11, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è consentito alle guide stabilite in un Paese membro della Comunità economica europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, ad

esclusione dei musei e dei monumenti storici riservati alla competenza delle guide specializzate di cui al comma 1, lettera *b*). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono definite le misure volte ad assicurare la libera prestazione dell'attività suddetta.

CAPO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO. SVILUPPO E DIFESA DELL'ECONOMIA E DELLA PROFESSIONALITÀ DEL TURISMO

Art. 10.

(Fondo nazionale per lo sviluppo turistico)

1. L'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)*. - 1. L'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato a favore del settore turistico si attua attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico.

2. Il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo amministra anche avvalendosi di apposite convenzioni con enti o istituti a prevalente partecipazione pubblica.

3. È autorizzato il conferimento al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico della somma di lire 55 miliardi per l'anno 1993, di lire 55 miliardi per l'anno 1994 e di lire 55 miliardi per l'anno 1995.

4. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità vanno ad incrementare le disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico.

5. I finanziamenti ai progetti a carattere nazionale, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 1988, n. 556, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzio-

ne entro due anni dalla predetta data di pubblicazione, sono revocati. Le relative disponibilità, sia in conto capitale che in conto interessi, vanno ad incrementare le disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico.

6. Le disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico sono destinate al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, proposti da soggetti pubblici e privati, e finalizzati:

a) al riequilibrio ed allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore del turismo nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini di qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici;

d) allo sviluppo ed al sostegno finanziario e creditizio delle forme di associazionismo delle imprese, volte specificamente ad organizzare moduli di servizi interaziendali standardizzati ed a promuovere organizzazioni consortili e raggruppamenti al fine di ottimizzare la dimensione aziendale;

e) all'incentivazione ed allo sviluppo del turismo giovanile e della terza età.

7. Il 70 per cento dell'ammontare delle disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico è destinato agli interventi di cui all'articolo 12; il restante 30 per cento è destinato agli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 nella misura determinata, per ciascuna tipologia di interventi, dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto.

8. L'intervento del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico si attua mediante contributi in conto interessi, da utilizzare in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale di entità non superiore al 75 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa.

9. Il Ministro del turismo e dello spettacolo autorizza con proprio decreto gli interventi effettuati attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, esercita l'alta vigilanza sui medesimi e nomina con proprio decreto le commissioni di collaudo, anche in corso d'opera.

10. Tutte le opere finanziate con l'intervento del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito.

11. Il Ministro entro il termine di ciascun anno finanziario, a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, accerta le disponibilità del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico non utilizzate e, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

12. Le agevolazioni concesse ai sensi del comma 8 sono incompatibili con altre agevolazioni previste da leggi nazionali o regionali».

Art. 11.

(Interventi sulle emergenze turistiche)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza turistica, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota di cui al comma 1 da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della medesima, sentite le regioni interessate.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, istituisce e regola, all'interno della Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport, l'ufficio di assistenza turistica e determina la quota di cui al comma 1 da destinare all'attività di pertinenza; le strutture e i relativi funzionari addetti all'ufficio sono assicurati dalla suddetta Direzione generale nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

5. L'ufficio di assistenza turistica opera d'intesa con le altre amministrazioni interessate come unità di intervento in situazioni di emergenza a favore dei turisti italiani, nonché dei turisti stranieri in Italia, anche mediante apposite convenzioni e accordi con enti pubblici e privati.

6. L'ufficio può acquisire beni e servizi necessari per gli interventi di emergenza in economia nei limiti massimi di lire 100 milioni per ogni operazione.

Art. 12.

(Progetti a carattere regionale)

1. Il 70 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 7, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo turistico, concernenti le finalità di cui all'articolo 10, capoverso 6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a determinare le risorse a disposizione di ciascuna regione a statuto ordinario secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Condizione per la disponibilità delle somme ripartite ai sensi del comma 1 è lo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stanziamento, con imputazione sul bilancio regionale, da parte delle regioni di risorse aggiuntive volte alle medesime finalità in misura pari almeno all'80 per cento delle somme attribuite a ciascuna regione ai sensi del comma 1.

3. Le regioni utilizzano i finanziamenti entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è stato assegnato.

4. Il rendiconto annuale debitamente documentato delle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 1 è presentato al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di utilizzo dei fondi.

Art. 13.

*(Progetti a carattere nazionale
o interregionale)*

1. Il 30 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 10, capoverso 7, vengono utilizzate per il finanziamento di progetti a carattere nazionale o interregionale. Sono progetti a carattere interregionale quelli che interessano più regioni o che estendono i propri effetti anche oltre l'ambito regionale di localizzazione. Sono progetti a carattere nazionale quelli che presentano carattere di propulsività per il movimento turistico nazionale anche in relazione alle dimensioni degli interventi proposti e che siano in grado di promuovere o potenziare l'integrazione di più segmenti di attività turistiche.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto individua priorità, criteri, parametri e termini delle domande di finanziamento dei progetti a carattere nazionale o interregionale concernenti le finalità di cui all'articolo 10, capoverso 6.

3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati da una apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da tre esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative,

che si assumono gli oneri di partecipazione, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo assume le funzioni di segretario. La Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport assicura le strutture e le spese di funzionamento nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata per territorio.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto, i progetti da ammettere ai finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 14.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo, che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati nella presente legge, è assegnato annualmente, fino al 1995, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero con provvedimento regionale, che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alle agevolazioni dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti cooperative e consorzi, destinato ad incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

Art. 15.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie disponibi-

lità finanziarie, crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabili all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno determinati dal Comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

Art. 16.

(Qualificazione della professionalità nel turismo)

1. Per la realizzazione di progetti aventi per oggetto la qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, capoverso 7, a favore di enti e di associazioni senza scopo di lucro, o loro consorzi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino, da almeno tre anni, corsi di qualificazione

culturale o professionale in materie attinenti al settore del turismo, oppure operino, anche dal solo anno accademico in corso, presso università od istituti di cultura superiore.

2. I contributi di cui al comma 1, determinati, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario nella misura massima di lire 1000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità di corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda ad avvenuta presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 i progetti di qualificazione devono:

a) essere diretti ad imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a possessori di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

Art. 17.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale ed ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale ed ambientale di proprietà pubblica o privata, situati in comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti, sono concessi finanziamenti a

valere sulle disponibilità di cui all'articolo 10, capoverso 7.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, individua le categorie dei comuni interessati, le tipologie degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento.

3. I programmi di cui al comma 1, predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione, sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato e il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Contestualmente alla trasmissione dei programmi approvati ai sensi del comma 3 al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. I programmi presentati ai sensi del comma 3 devono in ogni caso essere corredati della documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed archeologico ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione del bene anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano adeguate garanzie.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 3, approva i programmi presentati ai sensi del comma 3 del presente articolo e li ammette

al finanziamento anche per stralci funzionali. Per i programmi che intervengono sui beni sottoposti a vincolo l'approvazione avviene di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento ed il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno, la relazione ed il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione delle opere.

8. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto, i finanziamenti restano sospesi fino alla presentazione degli stessi. Decorso un anno dalla data in cui la relazione e i rendiconti dovevano essere presentati, i finanziamenti sono revocati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui al comma 6 dell'articolo 9-bis della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, restano valide le norme che regolano la materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 9-bis della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1° luglio 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di

destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n. 292, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale e internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Art. 19.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dagli articoli 10 e 11, pari a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni contenute in leggi nazionali in contrasto con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, e relative norme di attuazione.